



## COMUNE DI BRONTE

### *VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.*

#### *DETERMINAZIONE*

NUMERO 93 DEL 07-10-2015

**Oggetto:** Approvazione schema contratto di locazione, per stazione radio base rete di telefonia mobile sita in c.da Colla, alla società Galata S.p.A.

#### **IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.**

##### **PREMESSO**

**Che** in data 04.07.2008 il Comune di Bronte ha stipulato con la Nokia Siemens Network S.p.A. un contratto di locazione, registrato all'Agenzia delle Entrate di Frascati in data 29.09.2008 al numero 5138 Serie 3, avente ad oggetto una porzione di terreno, estesa circa mq. 60,00 sita nel comune di Bronte (CT), contrada Colla, riportata al catasto terreni del Comune di Bronte (CT), al foglio 98, particella 631, con accesso dalla strada comunale che si diparte dalla Via V. Bellini fino a giungere all'area di pertinenza del serbatoio comunale, per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni per la durata di anni nove:

**Che** in data 30.11.2010 la Wind Telecomunicazioni S.p.A. è subentrata nella titolarità del rapporto contrattuale alla Nokia Italia S.p.A.:

**Che** Wind Telecomunicazioni in data 18.02.2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, rep. 49870, raccolta 24634, ed ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere:

**Che** con nota mail del 10.03.2015, la società Galata S.p.A. ha richiesto la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con un canone di locazione di € 12.100,00 annui:

**Che** con nota prot. n. 7733 del 10.04.2015 l'ente ha comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto a fronte del pagamento di un canone annuo di € 16.000,00 ridotto del 20% rispetto al canone di € 20.000,00 pattuito con la Nokia Siemens Network S.p.A.;

**Che** con nota prot. POZ08/2015 del 16.04.2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 23.04.2015 al n. 9187, la società Galata S.p.A. ha comunicato di concordare il canone per l'importo di € 16.000,00 ed ha richiesto la disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto, previa verifica dell'effettiva posizione dell'installazione:

**Che** da apposita verifica è stato accertato che l'impianto in oggetto ricade sulle particelle 625, 623 e 619 del foglio 98, di proprietà di questo Ente ed erroneamente intestate in catasto per ineseguita voltura, e non sulla particella 631 indicata nel precedente contratto:

**Che** con deliberazione della G.M. n. 72 del 09.09.2015, avente ad oggetto " Approvazione stipula nuovo contratto di locazione per stazione radio base rete di telefonia mobile sita in c.da colla " viene dato mandato al Responsabile dell'Area Patrimonio di procedere alla formulazione degli atti propedeutici alla stipula del contratto di locazione dell'area destinata ad ospitare detti impianti:

**Che** il canone annuo viene fissato in € 16.000,00 ( sedicimilaeuro/00 ) soggetto annualmente agli aggiornamenti ISTAT;

**Visto** lo schema di contratto di locazione allegato alla sopracitata richiesta formulata dalla società Galata S.p.A.;

**Rilevato** che occorre provvedere alla presa d'atto ed approvazione dello Schema di contratto di locazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** la L.R. 48/91;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;



## COMUNE DI BRONTE

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 23.09.2015 con il quale è stato prorogato, sino al 30.11.2015, il decreto sindacale n.13 del 25.06.2015 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

### DETERMINA

1. Prendere atto ed approvare l'allegato schema di contratto per la locazione di uno spazio di circa mq. 60,00, presso l'area di proprietà comunale di C.da Colla, ricadente sulle particelle 625, 623 e 619 del foglio 98, con la società Galata S.p.A., società con azionista unico Wind Telecomunicazioni Spa, con sede legale in Roma – Via Veneziani n. 56/L, per un periodo di anni 9, decorrenti dalla data di stipula del contratto, dietro corresponsione di un canone annuo di € 16.000,00, soggetto annualmente agli aggiornamenti ISTAT, da corrispondere in rate semestrali anticipate di € 8.000,00 (ottomila/00), sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Municipale con la deliberazione n° 72 del 09.09.2015, esecutiva.
2. Rescindere il contratto di locazione stipulato con la Nokia Siemens Network S.p.A in data 4.07.2008 per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni.
3. Le spese per la registrazione del contratto sono a carico del Comune e della società nella misura del 50% ciascuna così come per legge. Gli adempimenti inerenti e conseguenti saranno compiuti dalla società Galata S.p.A., che detrairà dal canone dovuto le spese a carico dell'Ente.
4. Stabilire che il Comune, ove si rendesse necessario procedere alla realizzazione di opere pubbliche che interessino i terreni affidati in locazione revocherà la stessa per il tratto di terreno occorrente per la realizzazione di tali opere senza che il locatario abbia nulla a pretendere.
5. Onerare l'Ufficio Contratti degli adempimenti per la sottoscrizione del contratto di locazione.
6. Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di Contabilità.
7. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
8. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine".
9. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CAPO VIII AREA  
PAPPALARDO GRAZIA  
*Pappalarso*

**COMUNE DI BRONTE**  
**Prov. di Catania**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO NEL COMUNE DI BRONTE  
 C.DA COLLA.**

L'anno duemila..... il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ..... in Bronte e nell'ufficio "Contratti e gare" si sono costituiti:

da una parte:

Dott.ssa Grazia Pappalardo la quale, nella qualità di Capo dell'VIII Area Patrimonio, Gare/Contratti, Economato e Provveditorato del suddetto Comune, giusta decreto sindacale n. 21 del 12/09/2015 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile dei servizi ai sensi dell'art.50, comma 10, del T.U. 267/00, dichiara di intervenire alla presente stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bronte, codice fiscale 00291400877, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "Amministrazione appaltante":

dall'altra parte:

Dott. Paolo Paglione nato a Roma il 30 settembre 1965. CF PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti, giusta procura del notaio Vincenzo Ferrara, rilasciata in Roma in data 13 marzo 2015 rep.3.486 raccolta 1.782 registrato in Roma il 13 marzo 2015 al n.6194/1T", il quale dichiara di intervenire alla presente stipula nella qualità di procuratore della società GALATA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 56/L, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in seguito denominata "Conduttrice".

Le parti concordano di procedere alla suddetta sottoscrizione mediante firma digitale da apporre previa trasmissione telematica dell'atto già sottoscritto dal Capo dell'VIII Area del Comune alla ditta, che lo ritrasmette al Comune per la conservazione.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

a) In data 29/09/2008 il Comune di Bronte ha stipulato con la Nokia Siemens Network S.p.A. un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Frascati in data 29/09/2008 al numero 5138 Serie 3 avente ad oggetto una porzione di terreno, esteso circa mq. 60,00 sito nel comune di Bronte (CT), contrada Colla, riportato al catasto terreni del Comune di Bronte (CT), al foglio 98, particella 631, con accesso dalla strada comunale che si diparte dalla Via V. Bellini fino a giungere all'area di pertinenza del serbatoio comunale.

b) In data 30/11/2010 la Wind Telecomunicazioni S.p.A. è subentrata nella titolarità del rapporto contrattuale alla Nokia Italia S.p.A.:

c) Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata Sp.A., a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634, ed ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere

d) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.

che, con determinazione del Capo della VIII Area n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva approvata la stipulazione del presente contratto.

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

## **ART. 1 - OGGETTO**

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Condittrice, che accetta, per sé e aventi causa, una porzione di terreno nel comune di Bronte (CT), contrada Colla, riportato al catasto terreni del Comune di Bronte (CT), al foglio 98, particelle 625, 623 e 619 del foglio 98, di proprietà di questo Ente ed erroneamente intestate in catasto per ineseguita voltura, e non sulla particella 631 indicata nel precedente contratto, con accesso dalla strada comunale che si diparte dalla Via V. Bellini fino a giungere all'area di pertinenza del serbatoio comunale, il tutto per complessivi mq 60,00 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

Il terreno locato è e sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Condittrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Condittrice di cui all'art.6.

## **ART. 2 - DURATA**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 04/01/2016 al 03/01/2025

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

## **ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE**

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto

previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore. a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice non avrà l'obbligo della rimessa dell'immobile in pristino stato e la Locatrice nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, per gli interventi realizzati dalla Condittrice nell'esercizio delle facoltà riconosciutele al presente articolo, neppure ove la Condittrice stessa ritenga, a suo insindacabile giudizio, e senza che la Locatrice possa impedirglielo, di rimuovere ed asportare a sue spese una parte dei manufatti, delle apparecchiature, delle installazioni e delle addizioni in genere realizzate.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

#### **ART. 4 CANONI**

Il canone annuo di locazione è convenuto in € 16.000,00 (Euro sedicimila/00), da corrispondere in rate trimestrali anticipate di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso il Banco Popolare Soc. Coop. agenzia di Bronte sul conto corrente Cod. IBAN IT 80 Z 05034 83890 000000304363 intestato al Comune di Bronte – Servizio tesoreria -

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del 04/01/2016.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 90 (novanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a € 5.00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri

siano interamente a carico della Locatrice dell'immobile.

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

#### **ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l'Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'Immobile locato ovvero locare a terzi l'Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.

#### **ART. 6 RECESSO ANTICIPATO**

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.

In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.

#### **ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Locatrice: in Via Arcangelo Spedalieri n. 40, presso il Palazzo Comunale;

La Conduttrice: in Via Carlo Veneziani, n° 56 L - 00148 - Roma.

#### **ART. 8 - FORO COMPETENTE**

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Catania, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

#### **ART. 9 - RISERVATEZZA**

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

**Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

**Locatrice: Dott.ssa Grazia Pappalardo**

**Conduttrice: Dott. Paolo Paglione**

